

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI UNICREDIT CIRCOLO TRENTO DEL GIORNO 26/05/2022

Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 21,00 in prima convocazione (deserta) e il giorno 26 maggio alle ore 17,30 in seconda, è stata convocata (con comunicazione del 08 aprile 2022) l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Circolo Unicredit Trento, nella sala del Ristorante ACQUABLU presso il Centro Commerciale di Ravina.

La Presidente del Circolo Livia Perottoni, alle ore 18,00 assume la presidenza dell'Assemblea e fa constatare come la convocazione in prima seduta, fissata per il 30 aprile alle ore 21,00 nel medesimo luogo, sia andata deserta.

Successivamente interpella gli scrutatori in ordine al numero dei presenti in sala: sono presenti numero 47 Soci di persona, portatori di numero 6 deleghe per un totale di 53 votanti. L'Assemblea è pertanto validamente costituita (in termini statutari in seconda convocazione l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti).

Come previsto dallo statuto, svolge le funzioni di Segretario Leonardo Casagrande, Segretario del Circolo.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: Livia Perottoni, Efrem Pellizzari, Masina Russo, Marcello Rosani, Tiziano Povoleri, Marco Ravelli e Leonardo Casagrande.

Per l'Organismo Volontario di Controllo è presente Giorgio Radoani.

L'ordine del giorno per la parte Ordinaria è il seguente:

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nel 2021.
2. Relazione del Tesoriere e dell'Organismo Volontario di Controllo sul Bilancio dell'esercizio 2021.
3. Approvazione del Bilancio al 31.12.2021.

.....omissis.....

La Presidente passa quindi alla parte Straordinaria prevista per oggi, col seguente Ordine del Giorno (come riportato nel richiamato avviso):

- 1. Modifiche statutarie richieste per l'iscrizione del Circolo al RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.**

La Presidente fa notare come non avendo nessuno lasciato la sala, anche la parte Straordinaria dell'Assemblea risulta validamente costituita, e procede con la trattazione del

Punto 1. Modifiche statutarie richieste per l'iscrizione del Circolo al RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

Continua affermando che nell'ambito del più volte citato e discusso progetto UNINSIEME del Gruppo UniCredit, ed in particolare con l'iscrizione, da quest'anno possibile, al RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, si rendono necessarie alcune ulteriori modifiche allo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 24.10.2019, per renderlo del tutto in linea con la normativa introdotta con il Dlgs. 117 del 2017, nei termini evidenziati dall'Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Passa quindi la parola a Casagrande che dettaglia le modifiche/integrazioni, facendo riferimento al testo reso disponibile ai presenti in sala:

art. 1: va aggiunto il riferimento al Dlgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), trattandosi di Statuto di un ente del terzo settore;

art. 2: sostituita la parola “organismo” con “associazione”.

artt. 2/4/5/12/16/17/18: nell’ottica del “carattere aperto” che caratterizza le associazioni del Terzo settore, va eliminata, in tutte le parti dello Statuto ove prevista, la distinzione fra Soci ed Iscritti: si usa unicamente il termine Soci.

art. 3: nella previsione di cui al comma 2, la procedura di ammissione dei soci in base alle dimensioni delle strutture del circolo deve valere per tutte le categorie di Soci (sia effettivi, che aggregati).

art. 5: il comma 6 va ampliato ed integrato con il riferimento alla destinazione del patrimonio e all’assenza di scopo di lucro di cui all’art. 8, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore, sostituendolo quindi col seguente comma: “Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi e altre riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.”.

art. 15: per quanto riguarda i quorum, essi devono essere rafforzati e vanno distinte le varie ipotesi, prevedendo quanto segue: “-Per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei 2/3 dei Soci; le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

-Per lo scioglimento l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l’intervento e il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.”.

art. 18: al comma 3 bisogna aggiungere che il provvedimento di espulsione del socio dev’essere motivato e comunicato al medesimo.

art. 20: inserito il termine “legale” dopo “rappresentanza”

art. 25: in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dev’essere devoluto ad altro ente del Terzo Settore, rispettando modalità e regole ben precise: i primi tre commi dell’articolo vanno quindi sostituiti col seguente: “-Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente statuto. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociali, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.”.

art. 26: nella previsione di cui al comma 2 lettera p) vi è una disparità di trattamento tra i soci effettivi e i soci aggregati. Occorre quindi estendere la previsione a tutti i Soci.

La Presidente passa la parola ai Soci per eventuali chiarimenti, ai quali vengono date esaurienti risposte, e quindi pone in votazione il nuovo statuto, con le modifiche qui evidenziate.

Il nuovo statuto viene approvato col voto unanime dei presenti (nessun voto contrario, nessun astenuto).

Nulla più essendoci da discutere, e nessuno chiedendo di intervenire, alle ore 19,00 la Presidente chiude i lavori invitando tutti i presenti a degustare, come di consueto, la pizza di fine-assemblea.

La Presidente
Livia Perotoni

Livia Perotoni

Il Segretario Verbalizzante

Leonardo Casagrande

Leonardo Casagrande

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	<u>200,00</u>	PAGAMENTO DEL	<u>26.5.2022</u>
IPOT.	<u> </u>	C/O	<u>UNICREDIT</u>
VOL.	<u> </u>	REG.TO IL	<u>30 MAG. 2022</u>
BOLLO	<u>192,00</u>	N°	<u>1661</u>
DIR.	<u> </u>	SERIE	<u>3</u>
TOTALE	<u>392,00</u>		

IL FUNZIONARIO

Giovanni Mangano

(firma su delega del Direttore Provinciale)



STATUTO DI UNICREDIT CIRCOLO TRENTO

Allegato al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 maggio 2020

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

- 1) E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 117 del 2017, l'Associazione: UNICREDIT CIRCOLO TRENTO, operante nella Regione Trentino Alto Adige, con sede a Trento in Via Santa Maria Maddalena 8, che prenderà la denominazione di UNICREDIT CIRCOLO TRENTO Ente del Terzo settore (o ETS) al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
- 2) La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata di **CIRCOLO TRENTO** e, al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, quella di **CIRCOLO TRENTO ETS**.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2

- 1) Il Circolo è una associazione autonoma ed apartitica, senza finalità di lucro, e si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica ex art. 14, comma 1, lett. *d*.
- 2) Ai sensi dell'art 4, c. 1, del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche, ai sensi delle lett. i) e t) dell'art. 5 del CTS.
- 3) Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.
- 4) L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.
- 5) Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.
- 6) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'art. 6 del CTS.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

- 1) Sono Soci del Circolo:
 - a) I Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulle piazze della Regione Trentino Alto Adige, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi). Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.
 - b) Sono altresì Soci Effettivi i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.
 - c) Possono essere Soci, assumendo la qualifica di Soci Aggregati, altri soggetti, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo UniCredit.
- 2) L'ammissione dei Soci è consentita senza limitazioni numeriche, ma nella misura compatibile secondo le dimensioni delle strutture del Circolo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività delle strutture del Circolo. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.
- 3) L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto; l'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.
- 4) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 4

- 1) I Soci del Circolo si articolano in:

a) *Effettivi*:

- I) Dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3 salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;
- II) ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il l'ex Dipendente risiede, cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito.

Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1aI) e 1aII) comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.

b) *Aggregati*:

- I) gli orfani e il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti;
- II) qualunque altro soggetto purché di maggiore età;
- III) i familiari di maggiore età dei Soci Effettivi, nonché dei Soci di cui ai punti 1bI) e 1bII).

- 2) Ai Soci Effettivi o Aggregati il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di *Socio Onorario, con esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa*.

3) Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo: coniuge e assimilati ex l. n. 76/2016, convivente more uxorio, figli, genitori e fratelli).

4) I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.

5) Possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento di cui all'art. 3, tenendo conto della capienza e/o ricettività delle strutture del Circolo, gli appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, dei Soci, fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 5

1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:

- a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;
- b) una quota associativa annuale a carico dei Soci, la cui entità sarà definita a livello di sistema (quote uguali in tutto il territorio nazionale) dal Consiglio di Amministrazione, tenendo eventualmente conto delle diverse categorie di Soci;
- c) dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;
- d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale;
- d) da qualunque provento comunque conseguito o realizzato.

2) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3) Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, comma 3, del CTS.

4) Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.

5) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione o all'Organo cui si riferiscono.

6) Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi e altre riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Presidente
- d) Segretario
- e) Economo

a) Assemblea

Art. 7

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese.
- 2) Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.
- 3) L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con Regolamento.

Art. 8

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

- 1) L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

- 1) La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.
- 2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

- 1) L'Assemblea elegge il suo Presidente.
- 2) Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del CIRCOLO TRENTO.

In occasione delle elezioni, i Soci di cui all'art. 7, sulla base delle liste dei candidati, eleggono i propri rappresentanti nella misura e nelle modalità di cui al successivo articolo 26.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca, nei casi previsti, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

6) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.

Art. 13

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- 2) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;
- 3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
- 4) delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 15

- 1) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.
- 3) Per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci; le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) Per lo scioglimento l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento e il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
- 5) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci.

b) Consiglio di Amministrazione

Art. 16

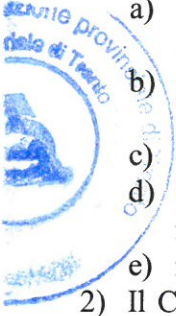
- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 componenti.
- 2) Almeno 7 dei Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi con il metodo della "classifica avulsa", secondo quanto previsto dal successivo art. 26.
- 3) Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17

- 1) Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 2) In particolare:
 - a) elegge a maggioranza semplice le cariche sociali di Presidente, Segretario ed Economo;
 - b) stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
 - c) predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente art. 3;
 - d) esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 12;
 - e) approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;

- f) ratifica la nomina dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse;
- g) decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;
- h) valuta le domande di iscrizione dei Soci ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

Art. 18

- 
- 1) Il Consiglio di Amministrazione applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:
 - a) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
 - b) prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
 - c) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
 - d) dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. le sale ricreative);
 - e) non paga la quota associativa entro i termini stabiliti.
 - 2) Il Consiglio di Amministrazione può prendere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:
 - a) ammonizione scritta
 - b) sospensione temporanea
 - c) espulsione.
 - 3) La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.
 - 4) Il provvedimento di espulsione del socio deve essere motivato e comunicato al medesimo.

Art. 19

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 5 Consiglieri.
- 2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente.
- 3) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.
- 4) La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per lettera oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- 5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

c) Presidente

Art. 20

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- 1) assume la rappresentanza legale del Circolo;
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- 3) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
- 4) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
- 5) firma, congiuntamente con l'Economo e/o il Segretario, gli impegni finanziari;
- 6) può assumere talune decisioni previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- 7) può convocare, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;
- 8) può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che lo sostituisca in caso di prolungata assenza, nel gestire l'ordinaria amministrazione.

Art. 21

- 1) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

d) Segretario

Art. 22

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- 1) firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;
- 2) collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- 3) compila unitamente all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) firma la corrispondenza ordinaria;
- 5) compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio;
- 6) sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso;
- 7) Sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

e) Economo

Art. 23

L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- 1) firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;
- 2) collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni;
- 3) compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) coordina le attività commerciali;
- 5) ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- 6) provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.

Art. 24

- 1) Il Presidente, il Segretario e l'Economo, che costituiscono l'Esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nei cui confronti sono responsabili.

- 2) L'Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'associazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Circolo.

TITOLO V

SCIoglimento CIRCOLO

Art. 25

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociali, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
- 2) In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.
- 3) In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all'art. 2.
- 4) Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

TITOLO VI

ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

- 1) Tutti i Soci di cui all'art. 4 possono essere eletti per il Consiglio di Amministrazione del Circolo.
- 2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi con le seguenti modalità:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
 - b) Il Comitato Elettorale è composto da 3 membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo.
 - c) Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che – ferme le disposizioni che seguono – conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data

che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.

d) Per la categoria dei Soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.

e) Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili che abbiano presentato la propria candidatura. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto, con accanto una casella da barrare.

f) È proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.

g) Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c. Non è ammesso il voto per delega.

h) Per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull'apposita scheda il nome di non più di quattro candidati mediante apposizione di una crocetta sulla casella; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata.

i) Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.

l) Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio di Amministrazione; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio.

m) Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera o). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.

n) Almeno 7 dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua.

o) Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento del nuovo Organo. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.

p) il Socio può far parte del Consiglio di Amministrazione purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli Unicredit, salva rinuncia al mandato in atto.

TITOLO VII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio di Amministrazione

Art. 27



- 1) Per i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi, si decade dalla carica per:
 - a) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
 - b) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
 - c) dimissioni;
 - d) trasferimento ad altra unità produttiva diversa da quelle indicate all'art. 3;
 - e) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Di Amministrazione per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio Di Amministrazione all'unanimità;
 - f) atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:
 - I. siano in contrasto con la Costituzione Italiana,
 - II. siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale,
 - III. siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo,
 - g) per decesso.
- 2) Per i componenti del Consiglio di Amministrazione rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere e), f) e g) che precedono.

TITOLO VIII

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

Art. 28

- 1) Il componente del Consiglio di Amministrazione, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 26 lett. m ed n).
- 2) Nel caso di componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.
- 3) Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 5 consiglieri, il Consiglio Di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.
- 4) Il Consiglio Di Amministrazione uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio Di Amministrazione.
- 5) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 17.

Art. 29

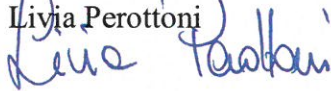
- 1) Il presente Statuto entrerà in vigore dal 26 maggio 2022.
- 2) Il Consiglio Di Amministrazione già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplica il proprio mandato fino alla naturale scadenza dello stesso

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

La Presidente
Livia Perottoni



Il Segretario Verbalizzante
Leonardo Casagrande

